



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE
ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE



ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
IDENTIFICAZIONE, CARATTERIZZAZIONE, CERNITA, RIMOZIONE,
TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO
FINALE AUTORIZZATI DI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI LUNGO STRADE
DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA

Gara a procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'appalto dell'accordo quadro per l'affidamento del "Servizio di identificazione, caratterizzazione, cernita, rimozione, trasporto e conferimento i impianti di recupero/smaltimento finale autorizzati di rifiuti abbandonati da ignoti lungo le strade delle Province di Napoli e Caserta", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023

DISCIPLINARE DI GARA

Stazione Appaltante:

Soggetto Attuatore: Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Pietro Varacalli

CUP: **J81J25001470001**

gara rif. **G00051**

CIG: BB92024CF1

Procedura negoziata telematica del **09.05.2026**

Termine ultimo per richieste scritte di chiarimenti e/o informazioni: **09.06.2026** entro ore **12:00**

Termine ultimo di presentazione offerte: **15.06.2026** entro ore **23:59**

Sede di riferimento: Via Abruzzi n°3 – 00187 – Roma

INDICE

PREMESSE	4
1 PIATTAFORMA INFORMATICA	5
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	5
1.2 Dotazioni tecniche.....	6
1.3 Identificazione	7
2 DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 Documenti di gara	7
2.2 Chiarimenti	7
2.3 Comunicazioni	8
3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 Durata.....	11
3.2 Revisione Prezzi.....	11
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	11
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
Self Cleaning.....	14
Altre cause di esclusione.....	14
Protocollo di legalità	15
6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
6.1 Requisiti di idoneità professionale	15
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	17
6.3 Requisiti di capacità tecnico/professionale.....	19
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni d’Imprese di rete, GEIE	19
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali per Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane, Consorzi Stabili	19
7 AVVALIMENTO	19
8 SUBAPPALTO	20
9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	21
10 GARANZIA PROVVISORIA	21

11	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	24
12	MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
12.1	Regole per la presentazione dell’offerta	25
13	SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
14	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
14.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	28
14.2	Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14	30
14.3	Dichiarazioni da rendere nel DGUE.....	30
14.4	Documentazione in caso di avalimento	31
14.5	Documentazione ulteriore per soggetti associati	31
15	OFFERTA TECNICA	33
16	OFFERTA ECONOMICA	38
17	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	38
17.1	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	38
17.2	Metodi di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica	39
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica	40
17.4	Metodo di calcolo dei punteggi.....	40
18	COMMISSIONE GIUDICATRICE	41
19	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	41
20	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	41
21	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
22	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	42
23	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	43
24	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	44
25	CODICE DI COMPORTAMENTO	45
26	ACCESSO AGLI ATTI	45
27	LINGUA	46
28	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	46
29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46

PREMESSE

Con Sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo (CEDU), ha condannato l'Italia ad adottare, senza indugio e comunque entro due anni dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva, misure generali in grado di affrontare in modo adeguato il fenomeno dell'inquinamento nelle aree rientranti nel cosiddetto perimetro della Terra dei Fuochi ricompreso tra la Provincia di Caserta e di Napoli, all'interno del quale sono presenti complessivamente 90 comuni per un'area totale di circa 150.000 ettari e sui quali insistono circa 2 milioni e 600.000 abitanti, ravvisando la violazione dell'art. 2 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, ed indicando le misure di salvaguardia da adottare.

Che fine di affrontare la problematica, il Governo, con Decreto Legge n. 25 del 14 marzo 2025 convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69 ha disposto l'estensione dell'incarico del Commissario Unico di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 1114 Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri anche per l'attuazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente nelle aree di cui al D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, proprio per dare maggiore forza alle azioni da svolgere e per garantire un coordinamento complessivo.

Che il Decreto Legge n. 25 del 14 marzo 2025 così come convertito dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69 prevede, all'art. 10 comma 5, ha stabilito che il Commissario Unico di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111 provveda alla bonifica delle aree contaminate di Napoli e Caserta individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136 (nel seguito "area di interesse").

Secondo il combinato normativo disposto, ed in particolare il comma 5 all'art. 10, il Commissario Unico è incaricato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata;
- b) ricognizione delle risorse stanziare e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi delle iniziative di cui al punto a);
- c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi;
- d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;
- e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;
- f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate.

Che tra gli interventi da attuare con urgenza rientrano quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie nei territori perimetrati di cui sopra ricadenti nella Provincia di Caserta e di Napoli.

Con Decisione a contrarre n. 3460 del 06/05/2026 questa Struttura ha deciso di indire gara appaltato per la stipula di: **Accordo Quadro per l'Affidamento del "Servizio di identificazione, caratterizzazione, cernita, rimozione, trasporto e conferimento i impianti di recupero/smaltimento finale autorizzati di rifiuti abbandonati da ignoti lungo le strade delle Province di Napoli e Caserta"**

IN particolare il presente appalto è relativo alla raccolta dei rifiuti abbandonati da ignoti prioritariamente sulle strade di tipo Statali e Comunali locali, incluso quelle relative a zone produttive.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto. Il presente disciplinare individua inoltre le regole fondamentali, i principi generali, i requisiti, la documentazione richiesta, i tempi di consegna e gli obblighi dell'aggiudicatario relativi ai lavori in argomento.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 (nel proseguo Codice), qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo: <https://commissariobonificadiscariche-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 3 mesi dalla pubblicazione del bando *[salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice]*

I luoghi di svolgimento del servizio sono la **Provincia di Napoli** e **Provincia di Caserta**, codice NUTS:

ITF3

CIG: BB92024CF1 rif: G00051

CUP: **J81J25001470001**

Il Responsabile unico del progetto è l’Ing. Pietro Varacalli

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L’utilizzo della PAD comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L’utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... *[indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della PAD]*.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/it/>, unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell’articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della

procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel manuale tecnico contenuto all'interno della piattaforma alla sezione: Accesso Area Riservata - Documenti - che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD all'indirizzo: <https://commissariobonificadiscariche-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2 DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Relazione tecnica illustrativa
- d) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- e) Elenco prezzi ed Analisi prezzi
- f) Schema di contratto accordo quadro
- g) Protocollo di Legalità
- h) Schema di domanda di partecipazione
- i) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole per l'utilizzo della stessa (Manuale d'Uso, reperibile nella home page del sito:
<https://commissariobonificadiscariche-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

<https://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/it/trasparenza/amministrazione-trasparente/trasparenza/>

e sulla PAD: <https://commissariobonificadiscariche-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti nella apposita sezione Comunicazioni, accedendo all'area personale all'interno della PAD previa registrazione alla stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione

delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella pagina relativa alla procedura di gara sezione: comunicazioni della stazione appaltante e sul sito istituzionale della stazione appaltante. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la Piattaforma nella sezione dedicata.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto del servizio è unico **lotto** in quanto si ritiene, in considerazione dell’importo, di avere una uniformità di esecuzione del servizio, specificatamente nella gestione e movimentazione dei rifiuti da rimuovere, ottimizzando le movimentazioni sul territorio, nonché l’utilizzo di impianti di destinazione finale, a salvaguardia dell’ambiente, oltre che per conseguire un maggior risparmio di spesa complessivo. La gara ha per oggetto l’affidamento dell’accordo quadro per lo svolgimento del servizio di identificazione, caratterizzazione, cernita, rimozione, trasporto e conferimento in impianti di recupero/smaltimento finale autorizzati di rifiuti abbandonati da ignoti sulle strade ricadenti nei territori delle Province di Napoli e Caserta per la cui descrizione di dettaglio si rimanda ai documenti “Relazione tecnica illustrativa” e del “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Servizio di identificazione, caratterizzazione, cernita, rimozione, trasporto e conferimento i impianti di recupero/smaltimento finale autorizzati di rifiuti abbandonati da ignoti lungo le strade delle Province di Napoli e Caserta	<i>BB92024CF1</i>	2.998.800,00 €

Il dettaglio delle prestazioni risulta essere il seguente:

- selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, dei materiali abbandonati da ignoti di qualunque

natura sia pericolosi che non per come elencati nel capitolato speciale descrittivo prestazionale di gara, incluso rifiuti contenenti amianto;

- tutte le attività accessorie necessarie allo svolgimento a regola d'arte del servizio quali, accantieramenti, pulizia aree a fine intervento, redazione piani operativi delle attività, piani di lavoro per i materiali contenenti amianto ai sensi delle norme vigenti, caratterizzazione rifiuti e quant'altro necessario per la esecuzione del servizio a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme applicabili;

Le attività di cui sopra dovranno essere eseguite nei siti che saranno individuati nei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro da parte della struttura commissariale sulle Strade Statali e locali Comunali ed interne ad aree produttive, ricadenti sui territori delle Province di Napoli e di Caserta.

Sono compresi nell'appalto tutte le attività, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e, quantitative di massima, indicate nella relazione tecnica e negli ulteriori elaborati allegati.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Lotto	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
unico	Servizio di identificazione, caratterizzazione, cernita, rimozione, trasporto e conferimento i impianti di recupero/smaltimento finale autorizzati di rifiuti abbandonati da ignoti lungo le strade delle Province di Napoli e Caserta	90722000-4 Recupero ambientale	P	2.998.800,00 €
A) Importo a base di gara				2.940.000,00 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				58.800,00 €
A) + B) Importo complessivo				2.998.800,00 €

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 749.700,00** calcolati sulla base del costo medio orario del personale addetto ai servizi ambientali di cui alla relativa tabella del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo applicato è: CCNL settore Igiene Ambientale delle Aziende Private (K546)

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Il corrispettivo è determinato **a misura** ai sensi dell'Allegato I.7, art. 31 comma 1, del Codice.

L'importo a base di gara è stato determinato attraverso l'utilizzo dei prezziari locali, e comunque utilizzando prezzi allineati ai valori di mercato attraverso specifiche indagini di mercato ed analisi dei prezzi.

I nuovi prezzi che si renderanno necessari nel caso di modifiche o integrazioni al contratto, saranno calcolati utilizzando gli stessi prezziari locali a cui verrà applicato il medesimo sconto offerto in fase di gara.

L’appalto è finanziato con fondi stanziati con il D.L n°116 del 08/08/2025 a favore del Commissario Straordinario nonché dalle economie a valere sui fondi FSC 2014-2020. La Stazione appaltante si riserva di sottoscrivere i contratti solo ad avvenuta operatività delle fonti di finanziamento

3.1 Durata

La durata dell’accordo quadro è di **1 anno**, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, fatte salve cause di sospensione, ripresa e variazioni disposte.

Le condizioni contrattuali e, conseguentemente, i prezzi offerti e riportati nell’offerta, hanno validità fino al termine dell’esecuzione delle prestazioni in oggetto.

3.2 Revisione Prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, in ragione di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo, l’importo del contratto è aggiornato nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle seguenti prestazioni da eseguire (Tabella A.1, art.16, All. II.2-bis al D.Lgs. 36/2023):

T.O.L.20: Conferimento di rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si applica la Sezione III dell’Allegato II.2-bis al D. Lgs.36/2023.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Le seguenti clausole valgono per tutti i lotti costituenti l’appalto

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, comunque rientranti nel quinto d’obbligo: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

- Caratteristiche di omologa diverse dalle previsioni, in relazione agli esiti analitici ottenuti da laboratori certificati;
- Quantità di rifiuti ammissibili e non ammissibili in discarica per rifiuti diverse dalle previsioni, in relazione al peso specifico accertato;

Nei casi di cui all’art. 120 c.3 e c.6.

Il valore globale stimato dell’appalto è al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo (A+B)	2.998.800,00 €
Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento	599.760,00 €
Valore globale stimato	3.598.560,00 €

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 65, del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal

Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE) fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell’aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell’offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all’articolo 1, comma 2, dell’Allegato II.3 del Codice.

Protocollo di legalità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In data 17.04.2018 il Commissario Unico ha sottoscritto il Protocollo di Legalità tra Ministero dell’Interno e Commissario Straordinario per le bonifiche delle discariche abusive, già sottoscritto dal Ministero in data 21.03.2018.

Detto protocollo è pubblicato nel sito internet del Commissario per la bonifica delle discariche (Protocollo Ministero Interni.pdf).

<https://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/it/le-attivita/protocolli-dintesa-e-partnership/protocolli-dintesa-e-accordi-quadro/>

Gli obblighi derivanti dall’adesione al Protocollo di Legalità verranno recepiti nel contratto di appalto.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

b) L’Appaltatore si configura come produttore del rifiuto e dovrà prevederne la gestione secondo il D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

È richiesta, pertanto, l’**iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali**, per le seguenti categorie e classi:

categoria	classe	descrizione
1	B/C	raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati
4	B/C	raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
5	B/C	raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
9	C/D	bonifica di siti
10A/10B	C/D	bonifica di beni contenenti amianto

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito sarà fornita mediante esibizione di originale o copia dichiarata conforme dei documenti relativi all’interno della busta di qualifica e mediante il FVOE. Gli operatori caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

c) Iscrizione alla White List della competente Prefettura.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito sarà fornita mediante esibizione di originale o copia dichiarata conforme dei documenti relativi all’interno della busta di qualifica e mediante il FVOE. Gli operatori caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

d) Possesso certificazione qualità ISO 9001:2015

Considerato la complessità e la delicatezza dell’affidamento oggetto di appalto e che la certificazione ISO 9001 mira ad assicurare che l’impresa svolga i servizi secondo un livello minimo prestazionale, accertato da un organismo qualificato, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero svolgimento nelle diverse fasi, è richiesto a tutti i soggetti tenuti ad eseguire le prestazioni contrattuali (trattandosi di requisito tecnico di carattere soggettivo) e, quindi, a tutte le imprese partecipanti a raggruppamenti e a tutti i soggetti esecutori dei lavori il possesso di certificazione ISO 9001:2015, idonea, pertinente all’oggetto dell’appalto, in corso di validità, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 o da ACCREDIA.

La comprova di tale requisito sarà fornita mediante esibizione di originale o copia dichiarata conforme dei documenti relativi all’interno della busta di qualifica e mediante il FVOE. Gli operatori caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Fatturato globale almeno pari a € 5.500.000,00 IVA esclusa maturato nei migliori 3 anni dei 5 anni antecedenti l’indizione della presente procedura.

La comprova del requisito è fornita tramite dichiarazione da inserire nel DGUE e mediante uno dei seguenti documenti, da caricare nel FVOE:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del

termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 Requisiti di capacità tecnico/professionale

- a) Esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. 2 servizi analoghi** di gestione rifiuti, nell'ambito dei quali l'operatore economico abbia provveduto alla caratterizzazione ed omologa, all'asporto, alla gestione ed allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti, di importo minimo pari a **€ 2.000.000,00** ciascuno.

La comprova del requisito è fornita tramite dichiarazione da inserire nel DGUE e mediante uno dei seguenti documenti, da caricare nel FVOE:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni d'Imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- c) Il requisito relativo all'iscrizione alla White List di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione di rimozione rifiuti deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali per Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane, Consorzi Stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori.
- c) Il requisito relativo all’iscrizione alla White List di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria

domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Non è consentito l'avvalimento premiale per soddisfare i criteri relativi i sistemi di gestione Anticorruzione e l'avvenuta implementazione nell'organizzazione aziendale di un modello gestionale quali: MOG 231, Nomina OdV Esterno, attivazione della funzione Wistleblowing, ISO 37001, trattandosi di aspetti che attengo la affidabilità dell'operatore economico integrative con le finalità del Protocollo di Legalità.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **5 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato

rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice, come modificato dall' art. 41 del Correttivo d.lgs. n. 209/2024.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel DGUE, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli sui luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, **le diverse prestazioni del presente servizio possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto;**

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **30%** per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al **15%** per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta: è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria del 2% e precisamente di importo pari ad: **€ 59.976,00** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente con IBAN IT32W0100004306CS0000005233 - Conto di Tesoreria presso Banca d'Italia.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

[https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.](https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025)

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% cumulabile con le riduzioni indicate alle lettere a.), b). e c). in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:
 - SA8000
 - UNI PdR 125
 - UNI EN ISO 14001
 - UNI EN ISO 45001
 - UNI EN ISO 37001

- UNI EN ISO 39001

Tale riduzione, in caso di partecipazione in forma associata, si ottiene:

- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

SOPRALLUOGO

Non richiesto

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo previsto secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto unico	BB92024CF1	165,00 €

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell’offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15/06/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 30 MB per singolo file. La PAD accetta esclusivamente file con i seguenti formati PDF, P7M, XLS, XLSX, XML, ODS, DOC, DOCX, RTF, ODT, ZIP, TSD, IFC, DXF, SHP, MP4.

12.1 regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta deve essere costituita dalla documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in tre Buste Digitali denominate:

- A)** "Documentazione Amministrativa" (contenente la documentazione amministrativa);
- B)** "Offerta tecnica" (contenente l'offerta tecnica);
- C)** "Offerta economica" (contenente l'offerta economica).

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova

offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del

presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta **digitalmente**, con le modalità indicate nel presente bando, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore (in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura da cui si evincano i poteri di firma del medesimo in relazione all'importo del procedimento) e dovrà riportare l'oggetto del presente appalto, la forma giuridica del concorrente oltre alle ulteriori informazioni previste nell'Istanza di partecipazione.

Si precisa che nella busta chiusa elettronica denominata "Busta di Qualifica" non dovrà essere inserita, **pena l'esclusione dalla gara**, alcuna determinazione di importi economici o riferimenti a ribassi temporali.

In tale busta non dovranno altresì essere inseriti altri documenti e/o dichiarazioni oltre a quelli richiesti.

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) **Domanda di partecipazione (Allegato A)**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un procuratore e in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo l'istanza e le relative dichiarazioni sono sottoscritte dalla mandataria/capofila.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento dovrà compilare, *per quanto di competenza*, un distinto Allegato 1, sottoscritto dal legale rappresentante.

2) DGUE

- 3) (eventuale) **Procura**: Qualora il DGUE (o altre dichiarazioni) e l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
- 4) **Garanzia provvisoria**
- 5) **Documentazione in caso di avvalimento** di cui al punto 15.4;
- 6) **Documentazione per i soggetti associati** di cui al punto 15.5;
- 7) **Dichiarazione** di accettazione del protocollo di legalità.
- 8) **Iscrizione ANGA** per categoria e classe di cui all'art.6.1 b)
- 9) **Iscrizione alla "White List"** della rispettiva Prefettura di competenza o domanda d'iscrizione.
- 10) **Certificazione ISO 9001:2015.**
- 11) **Schema di contratto** firmato digitalmente in segno di preventiva accettazione.
- 12) **Protocollo di legalità** firmato digitalmente in segno di preventiva accettazione
- 13) **Consenso al trattamento dei dati** tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

14) **Documento d'identità dei dichiaranti.**

15) **Attestazione di pagamento del contributo ANAC.**

16) **Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo** - La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, l'operatore economico allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 e allegare copia del contrassegno - in formato.pdf - debitamente annullato. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A**.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare

tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta, fatto salvo il caso in cui sia documentato che ausiliaria e ausiliata non siano riconducibili allo stesso centro decisionale). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.
- Autorizza o meno la Stazione Appaltante alla divulgazione della documentazione presentata ai fini dell'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 35 del codice. Si precisa che qualora un operatore economico intenda opporsi alla divulgazione di informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della stessa a causa della sussistenza di segreti tecnici o commerciali, egli deve manifestare la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, e dovrà allegare all'interno della sezione

"Allegati Generici" della Busta Offerta Tecnica apposita dichiarazione formulata come specificato all'art.15.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, **bollo virtuale** previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la **marca da bollo da euro 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.5 Documentazione ulteriore per soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete

-
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a1** - di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a2 - di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b. [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c. [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d. [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

e. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

- i. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15 OFFERTA TECNICA

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella PAD secondo le seguenti modalità previste al precedente punto 15.1, a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti –

L’offerta è firmata secondo le modalità e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione A: Aspetti tecnico – funzionali;
- b) Relazione B: Organizzazione, qualità e funzionalità della struttura del cantiere;
- c) Relazione C: Organizzazione societaria;
- d) Relazione D: Sistemi gestione servizio e criteri ambientali minimi;

Le relazioni A, B e C e D contengono le proposte tecnico-organizzative che illustrano, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17, i seguenti elementi:

Descrizione

A	ASPETTI TECNICO-FUNZIONALI
<p>Ai fini della valutazione di questo criterio il concorrente dovrà produrre una relazione sviluppata secondo i sub-criteri di valutazione A.1, A.2, A.3, A.4 nel numero massimo di 20 facciate, comprese tabelle ed elaborati grafici. Le facciate dei documenti relativi a ciascun sub-criterio che compongono la relazione “A” dovranno essere numerate progressivamente a partire dal sub-criterio A.1 allegando ad esso copertina ed indice della relazione “A”.</p>	
	<p>Esperienze pregresse</p> <p>Si chiede al Concorrente di redigere una relazione contenente la descrizione di n. 2 servizi svolti negli ultimi 10 anni affini a quello oggetto del presente bando ossia che abbiano previsto l’allontanamento di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi e lo smaltimento presso idonei impianti previa caratterizzazione di omologa.</p> <p>A.1 Sarà positivamente valutata l’affinità dei servizi condotti in passato dal concorrente con quelli oggetto del presente bando. Si terrà conto dell’importo del servizio, dell’esperienza maturata in ambiti analoghi sotto il profilo della caratterizzazione ed omologa del rifiuto, logistico, di sicurezza e di criticità ambientali.</p> <p>Per ogni servizio descritto, il concorrente dovrà presentare una tabella comparativa con il servizio posto a base di gara, che ne evidenzia le caratteristiche affini.</p>
	<p>Gestione e smaltimento del rifiuto</p> <p>Il Concorrente dovrà descrivere le procedure operative e gli accorgimenti che intende adottare per condurre la caratterizzazione in fase di rimozione e le soluzioni individuate per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti, anche indicando gli impianti coinvolti nella filiera, tenuto conto delle caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti e sulla base del proprio know how tecnico.</p> <p>Saranno positivamente valutate le soluzioni in grado di garantire la massima rappresentatività dei lotti da campionare. La valutazione terrà in debita considerazione anche l’organizzazione delle operazioni di campionamento che dovrà garantire la continuità del servizio di asporto e l’ottimizzazione della movimentazione dei rifiuti. Per quanto attiene alle procedure di analisi sarà valutata l’aderenza delle procedure proposte alle norme UNI 10802 e sarà favorevolmente considerata l’introduzione di metodiche analitiche che consentano di individuare, con maggiore precisione ed attendibilità, le caratteristiche chimiche del rifiuto.</p> <p>Sarà dato valore alle soluzioni che garantiscano la tracciabilità della filiera fino alla destinazione finale minimizzando gli impianti intermedi e la continuità delle attività di asporto e di smaltimento,</p>
A.2	

	anche tramite installazione di presidi per valutare il peso dei carichi in partenza. In tal senso saranno preferite le offerte che indicheranno gli impianti coinvolti nella filiera, allegando accordi commerciali preliminari o dichiarazioni di disponibilità degli stessi a ricevere i rifiuti. Si chiede al Concorrente di rappresentare in calce una tabella riepilogativa degli elementi rilevanti dell'offerta
A.3	<p>Presidi ambientali e monitoraggi</p> <p>Si chiede al Concorrente di presentare una proposta migliorativa che descriva le procedure operative e gli accorgimenti che il Concorrente intende adottare nell'ambito della movimentazione e gestione dei rifiuti volti a minimizzare le ricadute del servizio in argomento sulle matrici ambientali ed a monitorarne gli effetti.</p> <p>Sarà premiato il Concorrente che presenterà soluzioni ambientalmente sostenibili da esprimersi in termini di risparmio energetico ed economia circolare. Saranno positivamente valutate le soluzioni volte a limitare la dispersione delle polveri, la propagazione dei rumori e le infiltrazioni di acqua nel sottosuolo anche derivante dalle precipitazioni meteoriche, incluse misure per prevenire il trascinarsi di contaminanti, la prevenzione di sversamenti accidentali, la disponibilità di procedure d'emergenza dettagliate e la gestione delle acque trattate in conformità alla normativa vigente. Saranno inoltre positivamente valutati gli apprestamenti atti al monitoraggio in corso d'opera della dispersione delle polveri, della propagazione dei rumori e delle infiltrazioni di acqua nel sottosuolo.</p> <p>Si chiede al Concorrente di rappresentare in calce una tabella riepilogativa degli elementi rilevanti dell'offerta.</p>
A.4	<p>Sicurezza</p> <p>Il Concorrente promuove la realizzazione del servizio in argomento attuando le previsioni di cui al Titolo Quarto del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.. Saranno positivamente valutate le soluzioni in grado di offrire maggiori garanzie in termini di sicurezza, quali gli apprestamenti atti a limitare il contatto delle polveri o delle sostanze pericolose con gli operatori. Saranno premiate soluzioni logistiche tali da ridurre le possibili interferenze con la viabilità, le attività e gli insediamenti limitrofi.</p> <p>Si chiede al Concorrente di rappresentare in calce una tabella riepilogativa degli elementi rilevanti dell'offerta.</p>

B	ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA DEL CANTIERE
	<p>Ai fini della valutazione di questo criterio il concorrente dovrà produrre una relazione sviluppata, secondo i sub-criteri di valutazione B.1 e B2 di seguito indicati, nel numero massimo di 10 facciate esclusi curricula professionali (massimo 1 facciata/cad), all'interno dei quali dovranno essere inseriti unicamente i dati rilevanti ai fini della valutazione, omettendo qualsiasi altra informazione che non sia pertinente, con particolare riguardo ai dati sensibili. Le facciate dei documenti relativi a ciascun sub-criterio che compongono la relazione "B" dovranno essere numerate progressivamente a partire dal sub-criterio B.1 allegando ad esso copertina ed indice della relazione "B".</p>
B.1	<p>Professionalità e adeguatezza della struttura tecnico-amministrativa</p> <p>Tenuto conto che le attività a base di gara investono tecnologie ed esperienze multidisciplinari tra le quali quelle necessarie per la caratterizzazione dei rifiuti e per l'estrazione e la corretta gestione degli stessi, si chiede al Concorrente di presentare l'organigramma e i curricula sintetici (nominativo, ruolo, anzianità di settore ed esperienze affini svolte, da presentare in massimo 1 facciata) del gruppo di lavoro tecnico - amministrativo.</p> <p>Verranno valutati positivamente la consistenza del gruppo di lavoro e i profili professionali dei tecnici e degli amministrativi che il concorrente indicherà per la gestione dell'appalto, in particolare verrà premiato il concorrente che più dimostrerà di aver individuato una struttura di Project Management composta da professionisti/personale in ambito aziendale che abbiano maturato esperienze significative nella gestione ed ottimizzazione del cantiere in tutte le varie fasi, in cantieri di analoga complessità, di figure professionali con adeguate esperienze nell'accertamento e verifica dei processi ambientali di cantiere, di tecnici di supervisione dedicati alla verifica delle disposizioni di sicurezza, alla redazione di verbali interni ed allo svolgimento di riunioni costanti di aggiornamento, formazione ed informazione delle maestranze impiegate, di figure professionali preposte alla verifica degli adempimenti richiesti dal Protocollo di Legalità e con comprovata esperienza nello svolgimento di tale attività.</p>

	Organizzazione, per lo svolgimento del servizio
	Si chiede al Concorrente di prevedere, quale offerta migliorativa, <u>la attivazione in contemporanea</u> del servizio per la raccolta dei rifiuti, su un numero di siti superiore a quello minimo di 4 previsto nel Capitolato di Appalto al punto 12 dell'Art. 1.2 – A. Per ciascuno dei siti aggiuntivi che l'operatore economico dichiara di attivare in contemporanea:
B.2	da 5 a 6 siti – punti: 7 da 7 ad 8 siti – punti: 9 da 9 a superiori – punti: 12

C	ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA
	Ai fini della valutazione di questo criterio il concorrente dovrà produrre una relazione sviluppata, secondo i sub-criteri di valutazione C.1, C.2 e C.3, nel numero massimo di 6 facciate, oltre agli allegati . Le facciate dei documenti relativi a ciascun sub-criterio che compongono la relazione "C" dovranno essere numerate progressivamente a partire dal sub-criterio C.1 allegando ad esso copertina ed indice della relazione "C". I punteggi di cui ai successivi sub-criteri verranno attribuiti:
	<ul style="list-style-type: none"> - Nella misura del 100% nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> • operatore singolo in possesso della qualifica richiesta; • RTI, ove tutti i componenti siano in possesso della qualifica richiesta; • Consorzio, ove la qualifica richiesta sia posseduta dal consorzio stesso e da tutte le consorziate indicate come esecutrici; - <u>Nella misura di 0 nel caso in cui non tutti gli operatori del raggruppamento o consorzio ne siano in possesso.</u>
	Sistemi di gestione
C.1	Ad integrazione della certificazione ISO 9001:2015, sarà premiato l'operatore economico che dimostri il possesso dei seguenti sistemi di gestione: <ul style="list-style-type: none"> - 1 punto all'operatore economico registrato al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n.1221/2009, o dotato della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015; - 2 punto all'operatore economico dotato di certificazione del Sistema di Gestione Anticorruzione UNI ISO 37001:2016; - 1 punto all'operatore economico dotato di valutazione di conformità delle proprie misure di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo la norma UNI ISO 45001:2018; - 1 punto all'operatore dotato della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni secondo la norma UNI/PdR 125 del 2022; L'operatore dovrà indicare in relazione i riferimenti delle certificazioni possedute in corso di validità, specificandone le date di decorrenza e scadenza. Dovrà altresì allegare a comprova le certificazioni sottoscritte digitalmente e/o documento con data certa antecedente la data termine di presentazione delle offerte.
	Modello di Organizzazione e Gestione
	Sarà premiato l'operatore economico che dimostri l'adozione del Modello 231 di cui al D. Lgs. n.

<p>C.2</p>	<p>231/2001, in corso di validità, specificando le modalità concrete di attuazione del Modello verificabile dalla elaborazione dello stesso in base alla specifica organizzazione dell’azienda, alla sua attività e del settore nel quale opera, le eventuali modifiche degli assetti societari in ragione della necessità di attuare il Modello 231 a seguito della mappatura dei processi aziendali, la nomina dell’O.d.V. esterno, al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità, nonché l’attivazione della funzione “WHISTLEBLOWING” anche attraverso il sito internet societario, con finalità di segnalazione all’interno delle organizzazioni da parte dei dipendenti o altri soggetti nei confronti di determinati organismi interni o esterni inclusi gli organi di Polizia e le Autorità pubbliche di possibili frodi, reati, illeciti, o comunque condotte irregolari commesse da altri soggetti appartenenti all’organizzazione.</p> <p>Saranno attribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 punti all’operatore economico dotato di MOG 231 da meno di tre anni; - 4 punti all’operatore economico dotato di MOG 231 da più di tre anni; - 1 punto all’operatore economico dotato di O.d.V. esterno; - 1 punto all’operatore economico dotato di funzione “WHISTLEBLOWING” accessibile dalla Homepage del sito internet societario; <p>L’operatore dovrà dichiarare il possesso di quanto sopra specificando tutti gli elementi utili all’attribuzione dei punteggi e dovrà allegare a comprova di quanto dichiarato la documentazione attestante la data certa di sottoscrizione del Modello 231 e degli atti di nomina dell’O.d.V., obbligatoriamente antecedenti la data termine di presentazione delle offerte.</p>
<p>C.3</p>	<p>Sostenibilità – ESG</p> <p>Sarà premiato l’operatore economico che abbia elaborato, alla data di presentazione dell’offerta, il Bilancio di Sostenibilità secondo le normative di settore vigenti, quale documento di rendicontazione aziendale nel quale comunica la propria performance ESG e gli eventuali progressi effettuati in ambito ambientale, sociale e di governance.</p> <p>Sarà altresì attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che sia stato sottoposto ad una valutazione con rating superiore a 6 del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 punti all’operatore economico abbia elaborato il Bilancio di Sostenibilità; - 1 punto all’operatore sottoposto a valutazione ESG con rating superiore a 6 rilevabile dal predetto bilancio di sostenibilità approvato; <p>L’operatore dovrà dichiarare il possesso di quanto sopra specificando tutti gli elementi utili all’attribuzione dei punteggi. Dovrà altresì allegare a comprova: l’atto di adozione del Bilancio di Sostenibilità sottoscritto digitalmente e/o documento con data certa obbligatoriamente antecedente la data termine di presentazione delle offerte; attestazione di conformità al criterio ESG, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio “Get It Fair-GIF ESG Rating scheme;</p>
<p>D</p>	<p>SISTEMI GESTIONE SERVIZIO E CRITERI AMBIENTALI MINIMI</p>
	<p>Ai fini della valutazione di questo criterio il concorrente dovrà produrre una relazione sviluppata, secondo i sub-criteri di valutazione D.1 e D.2, nel numero massimo di 3 facciate, oltre agli allegati. Le facciate dei documenti relativi a ciascun sub-criterio che compongono la relazione “D” dovranno essere numerate progressivamente a partire dal sub-criterio D.1 allegando ad esso copertina ed indice della relazione “D”.</p>
	<p>Sistemi di tracciabilità mezzi</p>

D.1	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione di un sistema di tracciamento GPS avanzato per tutti i mezzi abilitati al trasporto rifiuti, con possibilità di reporting in tempo reale per la Stazione Appaltante sulla posizione, lo stato dell'intervento e i tempi di percorrenza dal cantiere alla destinazione finale di conferimento in tempo reale oltre ai consumi di carburante, lo stile di guida (per ridurre i consumi e l'usura) e l'efficienza complessiva del servizio.
D.2	<p>Sistema informativo di monitoraggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ad integrazione del precedente punto B.2 offerta di un Sistema informativo di monitoraggio per l'acquisizione e l'aggiornamento regolare dei dati e delle informazioni relative allo stato di attuazione dell'accordo quadro, e la creazione di un data base in formato open data, affinché siano disponibili, in un formato aperto e standardizzato che ne consenta alla stazione appaltante la libera consultazione, utilizzo e redistribuzione contenente almeno i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dati e informazioni sul servizio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sito di intervento geolocalizzato con relativo report fotografico su mappa aerofotogrammetrica e su fogli di mappa catastale anche in formato dwg ▪ Dati sulla raccolta rifiuti abbandonati e sull'eventuale recupero di materia distinti per sito di intervento, quantità raccolte (peso o volume), dettagliate per tipologia e per sito di intervento; ▪ Quantità di rifiuti, per ogni frazione, avviata a impianto di destinazione (selezione, riciclaggio, recupero, e stoccaggio nonché impianti di smaltimento finale come discariche e inceneritori; ▪ Indicazione dei siti di conferimento finale rifiuti

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione "Allegati Generici" della Busta Tecnica.

L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 15% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

16 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica del soggetto partecipante dovrà essere formulata compilando le sezioni ed i parametri presenti nella "Risposta economica" della RDO on line.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Ribasso percentuale unico**, indicato con massimo tre cifre decimali dopo la virgola. I prezzi unitari che verranno applicati alle singole quantità eseguite sono quelli riportati nell'allegato Elenco Prezzi, e saranno soggetti in modo uniforme allo stesso ribasso percentuale generale offerto in sede di gara.
- b) **La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- c) **La stima dei costi della manodopera.**

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione

aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione; Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
A	ASPETTI TECNICO – FUNZIONALI	27	A.1	Esperienze pregresse	8	-
			A.2	Gestione e smaltimento del rifiuto	8	-
			A.3	Presidi ambientali e monitoraggi	5	-
			A.4	Sicurezza	6	-
B	ORGANIZZAZIONE, QUALITA’ E FUNZIONALITA’ DELLA STRUTTURA DEL CANTIERE	18	B.1	Professionalità e adeguatezza della struttura tecnico-amministrativa	6	-
			B.2	Organizzazione per lo svolgimento del servizio	-	12
			C.1	Sistemi di gestione	-	5

C	ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA	14	C.2	Modello di Organizzazione e Gestione	-	6
			C.3	Sostenibilità - ESG	-	3
D	C.A.M. – SERVIZIO	11	D.1	Sistemi di tracciabilità mezzi	5	
			D.2	Sistema informativo di monitoraggio	6	
Totale		70			44	26

17.2 Metodi di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida di seguito riprodotte.

La determinazione dei coefficienti, variabile tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ... N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima).

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminati i confronti a coppie, ciascun commissario, per ogni sub-criterio, somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando fra zero ed esso i valori conseguiti dagli altri concorrenti; si procede successivamente, per ciascun sub-criterio al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando le altre tra essa e zero.

Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub-elemento di valutazione, costituisce il punteggio definitivo di quell’offerta per quel sub-elemento.

I punteggi assegnati ai criteri e sub-criteri saranno riparametrati.

Qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 3 (tre), per la valutazione dei criteri qualitativi in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio discrezionale, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun Commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio Coefficiente

- Eccellente 1,0
- Ottimo 0,8
- Buono 0,6
- Discreto 0,4
- Modesto 0,2
- Assente o irrilevante 0,0

Calcolato il punteggio più alto, il secondo sarà riparametrato in proporzione ai coefficienti ottenuti.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella precedente, il relativo punteggio è dato dalla sommatoria dei punti ottenuti per ogni sub-criterio, calcolati come indicato in tabella, sulla base della presenza o assenza nell’offerta degli elementi richiesti.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente Formula con interpolazione lineare:

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

Ogni calcolo necessario all’attribuzione di punteggio verrà effettuato considerando tre numeri decimali dopo la virgola.

17.4 Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

$x = 1, 2, \dots, n$ [*n* numero di criteri di valutazione]

Ogni calcolo necessario all’attribuzione di punteggio verrà effettuato considerando tre numeri decimali dopo la virgola.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio - nel singolo sub-criterio - nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio - per il sub-criterio - il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell’offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla Stazione Appaltante sentita la Struttura Commissariale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale

nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **17/06/2026**, alle ore **10:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’**inversione procedimentale**.

Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Con l’inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24.

20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo Errore. L’origine riferimento non è stata trovata..

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del codice, qualora la migliore offerta appaia anormalmente bassa in considerazione dei costi della manodopera o dei costi aziendali della sicurezza indicati o dell'entità del ribasso offerto, il RUP congiuntamente alla Struttura Commissariale, avvalendosi del supporto tecnico della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria, e n. 2 concorrenti, sorteggiati automaticamente mediante apposita funzione della PAD], ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in

dipendenza del presente contratto.

25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Committenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Committenza.

26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita sulla PAD nella apposita sezione: accesso agli atti offerte della specifica procedura previa autenticazione sulla piattaforma da parte dell'operatore economico – **codice gara G00051**.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la specifica sezione atti offerte relativa alla procedura, previa autenticazione sulla piattaforma da parte dell'operatore economico – **codice gara G00051**.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito previa autenticazione sulla piattaforma da parte dell'operatore economico – **codice gara G00051**

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27 LINGUA

Le offerte dovranno essere formulate in lingua italiana.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio** con sede a Roma

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento

UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati personali si informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue.

Tutti i dati dell’Affidatario sono forniti e raccolti ai fini dell’affidamento del presente incarico e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.

La stazione appaltante riceverà e tratterà i dati definiti quali personali, anagrafici e patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale.

I dati che l’Affidatario è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della gestione del presente affidamento e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento.

Informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo della Stazione Appaltante in qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento.

Il concorrente potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede di Roma sita in via Abruzzi n°3 – mail: segreteria.bonifiche@governo.it – pec: commissario.bonifiche@pec.governo.it ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in ogni momento richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ten. Colonnello Alessio Tommaso Fusco. ,

F.TO IL RESPONSABILE DI PROGETTO

Ing. Pietro Varacalli